



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE di MAGLIE

VIA P. REFOLO, 3 – 73024 MAGLIE
TEL- 0836 / 483358 – FAX 0836/483358

PRONTO AIA LECCE 360/832362
PRONTO AIA CASARANO 348/7396421

Internet : www.figcpuglia.it
<http://maglie.figcpuglia.it>
www.lnd.it

E-mail: maglie@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 COMUNICATO UFFICIALE n. 14 del 13/10/2011

(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 22 del 13 ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia)

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORENNI

Continuano a pervenire al Comitato Regionale Puglia richieste di tesseramento e liste di trasferimento di calciatori minorenni prive di firma degli esercenti la potestà genitoriale.

Si rammenta a tutte le società dipendenti che le stesse non saranno ritenute regolari e saranno archiviate senza preavviso.

CODICE FISCALE CALCIATORI

Pervengono al Comitato Regionale Puglia LND richieste di tesseramento prive di codice fiscale.

Si ricorda a tutte le società dipendenti che, con l'inizio della nuova stagione, è stata resa obbligatoria la trascrizione del codice fiscale sullo stampato di colore giallo in quanto necessaria per la registrazione del tesseramento.

Si raccomanda pertanto che il predetto codice fiscale sia assolutamente **LEGGIBILE** ed **ESATTO**, al fine di dar seguito al tesseramento e di velocizzare la procedura di registrazione.

Si confida nella necessaria collaborazione delle società.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 7 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 5 OTTOBRE 2011)

D.L. n. 138 del 13.08.11, convertito dalla L. 16.08.11, n. 148, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

Nella G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (cd. manovra di Ferragosto).

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono riguardare, seppure in linea generale, i destinatari della presente Circolare.

Con l'art. 1 sono state introdotte disposizioni per la riduzione della spesa pubblica. Sono, pertanto, previsti tagli ai ministeri, riduzione degli organici dirigenziali in misura non inferiore al 10%, fatti salvi gli uffici giudiziari, magistratura, presidenza del consiglio dei ministri, polizia penitenziaria, pubblica sicurezza, forze armate e vigili del fuoco, nonché tagli fino al 30% agli stipendi dei dirigenti responsabili nelle amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di risparmio.

Assume rilevanza la disposizione recata dal **comma 6 dello stesso art. 1** che anticipa al 2012 la riduzione delle agevolazioni fiscali nella misura del 5% a decorrere dal 2012 e nella misura de 20% a decorrere dal 2013, già prevista rispettivamente per il 2013 e per il 2014 dall'art. 40, comma 1-ter della legge n. 111/2011. Tra le agevolazioni che saranno ridotte figurano (allegato C-bis al suddetto art. 40, comma 1-ter) quelle per la casa e per la famiglia, tra le quali, ad esempio, quella relativa alla deducibilità della spesa, per un importo annuo non superiore a 210 euro sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed impianti sportivi destinati alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica.

Con il **comma 10** è prevista la possibilità per Regioni e Comuni di rivedere le aliquote delle addizionali. Quelle regionali potranno arrivare, nel 2012 e 2013, all'1,4%, al 2% nel 2014 ed al 3% nel 2015, mentre quelle comunali potranno essere applicate dal 2012 entro il tetto massimo dello 0,8%.

I commi 16 e 17 prorogano fino al 2014 la facoltà per le pubbliche amministrazioni di chiudere il rapporto di lavoro con il lavoratore che abbia 40 anni di servizio.

Il comma 20 prevede un anticipo di due anni rispetto alle disposizioni recate dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per innalzare l'età pensionabile di anzianità delle lavoratrici nel settore privato.

I commi 22 e 23 stabiliscono un maggior lasso di tempo (6 o 24 mesi) per il pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici a seconda che il dipendente venga messo a riposo per limiti di età o per pensionamento di anzianità, mentre **il comma 32** stabilisce che ai fini del calcolo del Tfr stesso non rilevano le promozioni intervenute negli ultimi tre anni di carriera....

Il comma 24 rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la rimodulazione delle festività, fatte salve quelle del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.

L'art. 2 della manovra introduce disposizioni in materia di entrate.

I commi 1 e 2 concernono l'introduzione del contributo di solidarietà.

Per gli statali e pensionati con assegni superiori rispettivamente a 90.000 e a 150.000 euro, torna ad essere applicabile il **contributo di perequazione** del 5% della quota eccedente i 90.000 e del 10% di quella eccedente i 150.000 euro già previsto in precedenza da D.L. n. 78/2010.

Inoltre, assume rilevanza, *in particolare per il trattamento economico di alcune categorie che operano nel mondo sportivo*, la disposizione che introduce per tutte le persone fisiche, che hanno un reddito complessivo annuo superiore



ad euro 300.000, il **contributo di solidarietà** nella misura del 3% sulla quota eccedente detto importo. Alla base imponibile concorrono tutti i redditi del soggetto con esclusione di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (ad es. la cedolare secca), e a tassazione separata.

Il contributo è deducibile dal reddito complessivo.

Il contributo di solidarietà non si applica sugli imp011i già assoggettati al contributo di perequazione.

Con i **commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** è stata aumentata al 21% l'IVA, prima dovuta con l'aliquota del 20%. Nessun aumento, invece, è stato apportato alle aliquote IVA del 4 e del 10%. Quest'ultima aliquota, giova ricordare, si applica, tra l'altro alle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, ed ai biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi aventi un **prezzo netto non superiore ad euro 12,91**. I titoli d'ingresso aventi un **prezzo superiore** scontano l'IVA con la nuova aliquota del 21 %.

La disposizione è entrata in vigore il giorno 17 settembre 2011, e, pertanto sulle fatture emesse da tale data si applica l'IVA nella nuova misura del 21%. A tale riguardo è opportuno tenere presente che l'aliquota del 21% si applica sulle fatture emesse da tale data anche se la prestazione è stata resa precedentemente. Ovviamente, se i servizi sono stati resi prima del 17 settembre u.s. e, prima di detta data, è stato pagato il corrispettivo o è stata emessa fattura, l'aliquota IVA da applicare è quella del 20%. Per ciò che concerne le cd. fatture "pro-forma" emesse da professionisti entro il 16 settembre ma pagate successivamente a detta data, trova applicazione, in sede di emissione di fattura, l'IVA al 21 %.

Per quanto concerne la cessione di beni, occorre fare riferimento alla data di spedizione o di consegna. Pertanto le merci con **ddt**, consegnate al vettore prima del 17 settembre, ancorchè giunte a destinazione lo stesso giorno 17 o successivamente, sconteranno l'IVA al 20%.

E' necessario prestare la massima attenzione alla disposizione introdotta con il **comma 4** che vieta il trasferimento di **denaro contante per importi pari o superiori ad euro 2.500** abbassando la precedente soglia di euro 5.000. Gli importi pari o superiori ad euro 2.500 potranno essere trasferiti con l'intervento di intermediari finanziari. Gli assegni bancari, postali, circolari per importi pari o superiori ad euro 2.500 dovranno riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La disposizione è entrata in vigore il 13 agosto 2011 con il D.L. n. 138/111, tuttavia per effetto del successivo comma 4-bis, è esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo 13 agosto-31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo di euro 2.500.

Il **comma 5** dell'art. 2 stabilisce sanzioni più pesanti per i professionisti iscritti in albi o ordini professionali ai quali, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo (fattura/ricevuta fiscale) ai clienti, compiute in giorni diversi. E' disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo/ordine per un periodo da tre giorni ad un mese e, in caso di recidiva, per un periodo da 15 giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Qualora le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

I **commi 5-bis e 5-ter** dispongono sanzioni nei confronti dei soggetti che, pur avendo aderito al condono del 2002-2003, non hanno più assolto totalmente il debito nei confronti dell'erario. Oltre al recupero delle somme ancora dovute con azioni coattive, questi saranno sottoposti a controlli per tutti i periodi successivi a quelli condonati.

I **commi 6 e 7** dispongono in materia di rendite finanziarie che, **a far tempo dal 1° gennaio 2012**, vengono tutte, ad eccezione degli interessi sui titoli di Stato, assoggettate alla ritenuta del 20%.

I **commi 12-bis e 12-ter** prevedono che in caso di vendita dell'immobile per il quale il vecchio proprietario sta beneficiando della detrazione del 36% per le ristrutturazioni, le detrazioni non utilizzate possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente.

Il **comma 35-octies** introduce un'imposta di bollo del 2% sul trasferimento di denaro all'estero effettuato, tramite gli intermediari finanziari, da parte di soggetti non in possesso di matricola INPS e di codice fiscale non appartenenti all'Unione europea.

Sono previste dai commi **da 36-bis e 36-quater**, maggiorazioni della base imponibile ai fini IRES delle società cooperative rispetto al regime agevolativo attuale.

Viene introdotta, con i **commi da 36-quinquies a 36-vicies quater**, una disciplina più rigorosa nei confronti delle cd. società di comodo, sia maggiorando l'aliquota IRES dal 27,5% al 38% sia considerando di comodo le società che,



anche se hanno superato le soglie di ricavi minimi, dichiarano una perdita per tre esercizi consecutivi. La nonna scatta anche in presenza di due esercizi su tre in perdita ed un altro con reddito inferiore ai minimi di legge. In caso di concessione in uso ai soci di beni della società con corrispettivo inferiore al valore corrente, i costi relativi sono indeducibili per la società ed il socio deve dichiarare nell'UNICO la differenza tra il valore dell'uso ed il prezzo eventualmente pagato. E' previsto, poi, l'obbligo per la società di comunicare al fisco l'utilizzazione dei propri beni da parte del socio, pena pesanti sanzioni, ed, inoltre, saranno effettuati controlli a tappeto sulle persone che utilizzano i beni della società al fine di eludere il redditometro.

E' stata abrogata, con il **comma 36-vicies**, la norma (DPR 21/12/1996, n. 696, art.2, comma 1, lett .. rr)) che esonerava gli stabilimenti balneari dall'emissione dei corrispettivi per i servizi di spiaggia.

E' da segnalare la disposizione recata **dall'art. 6, comma 6-bis**, per la quale le famiglie che hanno incassato il bonus bebè da 1.000 euro, previsto dalla Finanziaria 2006, pur avendo un reddito complessivo superiore alla soglia dei 50.000 euro, possono restituire l'importo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 148/2011 (17 settembre 2011) senza incorrere nelle sanzioni penali o amministrative.

L'art. 7 reca modifiche alla disciplina della cd. "Robin Tax", estendendone il campo di applicazione ai settori che trattano la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica ed il trasporto o distribuzione di gas naturale nonché ai soggetti che trattano energia rinnovabile.

Per i soggetti ai quali si applica la "Robin Tax", l'addizionale IRES sale di 4 punti mentre la soglia dei ricavi per l'applicazione della medesima addizionale scende da 25 a 10 milioni di euro.

Con il Titolo III sono state assunte misure a sostegno dell'occupazione.

Assume rilevanza il contenuto **dell'art. 8 che regola i contratti di lavoro**. E' stata introdotta la figura del "**contratto di prossimità**" con il quale possono essere adottate, su alcune materie, norme in deroga alla legge ed ai contratti collettivi con validità "erga omnes".

L'art. 11 dispone in materia di tirocinio introducendo un limite di sei mesi e riservandone l'utilizzo soltanto ai neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Con **l'art. 12** è introdotta una specifica ipotesi di reato nei confronti dei soggetti che svolgono attività di intermediazione illecita di lavoro ponendo in essere sfruttamento, violenza e minaccia nei confronti del lavoratore. Il reato è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con una sanzione pecuniaria variabile da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore con aggravante se i lavoratori coinvolti sono più di tre o se sono minorenni.

Il Titolo IV reca norme mirate alla riduzione degli apparati istituzionali.

L'art. 13 stabilisce un taglio del 10% delle retribuzioni o indennità di carica per tutti i membri degli organi costituzionali, ad eccezione del Presidente della Repubblica e dei componenti della Corte Costituzionale, superiori a 90.000 euro e fino a 150.000 euro; il taglio è del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro. Il taglio è raddoppiato per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale viene percepito un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare.

Dalle prossime elezioni la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica di enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

I successivi **artt. 14 e 15** prevedono la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e provinciali nonché delle indennità relative.

L'art. 16 dispone in materia di costi e razionalizzazione dei Comuni.

I Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti sono obbligati a gestire in forma associata (unione di comuni) la maggior parte dei servizi comunali. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i comuni stessi devono avanzare alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione. Gli organi dell'unione sono il Consiglio, composto da tutti i sindaci dei comuni, il Presidente, che dura in carica due anni e mezzo, e la Giunta, composta dal Presidente e dagli assessori nominati dal Presidente tra i sindaci componenti il Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. I consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non hanno più diritto a gettoni e rimborsi.



A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Infine, con l'**art. 18** è stabilito che tutti i parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, gli amministratori e i dipendenti e i componenti degli enti pubblici e di aziende autonome e speciali devono utilizzare il trasporto aereo in classe economica.

La legge, per effetto del comma 6 dell'art. 1 della legge di conversione, è entrata in vigore dal 17 settembre e, cioè, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 settembre 2011).

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A DEL 10 OTTOBRE 2011)

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva;
- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 24-25 agosto 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il comma 6 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

Codice di Giustizia Sportiva ART. 22

Esecuzione delle sanzioni

Comma 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

1.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 8 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 10 OTTOBRE 2011)

Oggetto: Accertamento esecutivo - Nuova disciplina della riscossione delle imposte



Dal 1° ottobre u.s. è profondamente innovata la disciplina della riscossione delle imposte.

Infatti, come stabilito dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, (da ultimo, quelle recate dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, e dall'art. 23 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011), l'accertamento diventa esecutivo.

Come riporta l'Agenzia delle entrate sul proprio sito, l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale.

L'avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:

- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dei contenuti dell'atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci a impugnare l'avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

La riduzione dell'importo delle sanzioni (a 1/6) non si applica, però, qualora il contribuente, pur potendo prima del ricevimento dell'avviso di accertamento, non abbia definito direttamente il processo verbale di constatazione oppure se l'avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio che riporta l'ipotesi di pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia ridotte a 1/6) e i motivi che l'hanno determinata.

Il contribuente può, però, anche, dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, richiedere all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate la formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge).

Esecutività degli avvisi di accertamento

A partire dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate diventano esecutivi.

Come previsto dall'art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati e, cioè, un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.



In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

L'esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Infatti, se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

Infine, è previsto che l'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

E' da rilevare che gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Come è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, "Fisco Oggi", sono ingiustificati alcuni allarmismi sull'accertamento esecutivo.

Infatti, non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento ogni azione esecutiva è sospesa per 180 giorni.

Pertanto, passano 270 giorni prima dell'esecuzione forzata (60+30+180),

Le nuove regole si applicano soltanto per la riscossione delle somme contenute negli atti di accertamento (e nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) emessi dal 1° ottobre 2011 **ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell'Irap e dell'Iva, relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi.**

A tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l'intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura così fissata dal "decreto sviluppo" n. 70/2011; in precedenza era il 50%). Pertanto, non verrà più notificata la cartella di pagamento. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agente della riscossione.

Da questo momento scatta la sospensione ex lege (articolo 29, comma 1, lettera b), D.L.n. 78/2010) dell'esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento. **Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.**

Il contribuente che, invece, propone ricorso può chiedere la sospensione delle somme dovute a titolo provvisorio. La sospensione può essere chiesta;

- **in via amministrativa**, in carta semplice, all'ufficio accertatore, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale
- **in via giudiziale** alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile. In tal caso i giudici dovranno pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (articolo 7, lettera gg-novies del D.L. n. 70/2011).

1.4. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.



denominazione sociale	matricola	comune di residenza
.....OMISSISS....		
A.S.D. PRESICCE	934870	Presicce
U.S.D. ALEZIO	934950	Alezio

Si informa che il Presidente Federale , ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnato come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
.....OMISSISS....		
A.S.D. TUGLIE	69247	Tuglie

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

...omississ....

3. ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

3.1. SEGRETERIA

...OMISSISS...

3.1.2. AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsor) da parte di una stessa Società complessivamente i **200 centimetri quadrati** secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Società	Sponsor
A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA	SUD MET ROMANO COSTRUZIONI VIVAI GIURANNA OTTICA GIANNELLI FRATELLI TEDESCO INGROSSO DETERSIVI
A.C.D. JURDINIUM	OSTERIA DEL PESCE
...OMISSISS...	



3.1.4. PLAY-OFF – PLAY-OUT = MODALITÀ DI PROMOZIONE – AMMISSIONE – RETROCESSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 1 settembre 2011, all'unanimità ha deliberato lo svolgimento dei Play-off e Play-out nei Campionati Regionali e Provinciali (Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a e 3^a categoria solo Play-Off) unitamente alle modalità di promozione / ammissione e retrocessione dei Campionati Regionali e Provinciali, valide per la stagione sportiva 2011/2012, nel rispetto del disposto di cui all'art. 51 delle N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del Consiglio Direttivo del 5 Ottobre 2011 ha concesso al Comitato Regionale Puglia l'autorizzazione allo svolgimento dei Play-off e Play-out per la Stagione Sportiva 2011-2012, limitatamente ai Campionati di cui alla soprarichiamata nota, a condizione che vengano rispettate le norme di cui agli artt. 49 e 51, delle N.O.I.F., nonché l'applicazione della deroga concessa dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 12/A del 14 Luglio 2011, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 23 del 14 Luglio 2011.

PLAY-OFF

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 il completamento degli organici avverrà mediante l'introduzione dei **play-off** secondo la seguente normativa.

Si precisa che alla chiusura delle iscrizioni al campionato stagione sportiva 2012/2013 gli eventuali posti disponibili rivenienti da una possibile vincente Coppa Italia Nazionale, vincente spareggi nazionali del Campionato di Eccellenza riservati alle seconde classificate del territorio nazionale, rinunce, fusioni, ecc, avverrà tenendo conto delle apposite graduatorie determinate al termine dall'appendice **play-off**

- 1) Saranno ammesse ai play-off le società classificate al **2° - al 3° - al 4° ed al 5° posto** di ciascun girone del campionato di:

ECCELLENZA	per l'individuazione della Società seconda classificata ammessa alle gare di spareggio per il Campionato Nazionale Dilettanti
PROMOZIONE	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Eccellenza"
PRIMA CATEGORIA	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Promozione"
SECONDA CATEGORIA	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Prima Categoria"
TERZA CATEGORIA	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Seconda Categoria"

- 2) L'assegnazione degli eventuali posti disponibili nei campionati di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA e SECONDA CATEGORIA, avrà luogo seguendo l'ordine delle graduatorie appositamente formate al termine dei play-off.
- 3) Resta inteso che, se al termine dei campionati 2011/2012, due o più Società si sono classificate a pari punti resta valido quanto espressamente previsto dall'Art. 51 e alle deroghe riportate sul **comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 12/A pubblicato in data 14 luglio 2011**

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione 2011/2012 in deroga all'art. 51 la classifica avulsa al fine di individuare per i campionati dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi play off e play out;



- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei campionati dilettantistici stagione 2011/2012 , in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

4) CALENDARIO GARE PLAY-OFF PER LE SOCIETA' DI ECCELLENZA - PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA – TERZA CATEGORIA

Le Società ammesse al 1° turno di play-off si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno secondo il seguente calendario:

ANDATA

RITORNO

5[^] classificata – 2[^] classificata
4[^] classificata – 3[^] classificata

2[^] classificata – 5[^] classificata
3[^] classificata – 4[^] classificata

- 5) Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, per determinare le squadre vincenti si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione in classifica al termine del campionato di competenza 2011/2012.
- 6) Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off
- 7) Le due Società vincenti le gare del 1° turno saranno ammesse al 2° turno dei play-off e si incontreranno in gare di andata e ritorno; le società meglio classificate nel campionato di competenza 2011/2012 disputeranno in trasferta la prima delle due gare del 2° turno.
- 8) Per determinare le vincenti degli incontri relativi alle gare del 2° turno si applicherà la stessa procedura di cui al punto 5.
- 9) Al termine delle gare dei play-off verranno formulate le graduatorie per l'eventuale ammissione ai campionati di Eccellenza(vedi punto 10), Promozione, Prima Categoria tenendo presente le seguenti priorità:
 - **Società vincenti 2° turno gare dei play-off.**
 - **Società perdenti 2° turno gare play-off.**
 - **Società perdenti 1° turno gare play-off.**

Per la formazione delle graduatorie si terrà conto nell'ordine:

- **della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2010/2011, con priorità per le squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio;**

In caso di parità si terrà conto:

- **del maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2010/2011.**

In caso di ulteriore parità si terrà conto:

- **della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2010/2011;**



In caso di persistente parità si terrà conto:

- del miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” al termine del campionato di competenza 2010/2011

...OMISSISS...

3.1.5. ATTIVITÀ AMATORI - STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

Art. 1

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ AMATORI

Le adesioni per la partecipazione delle Società all'attività Amatori dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di competenza, corredate della seguente documentazione :

- due copie del modulo di iscrizione, debitamente compilate e firmate.
- tre copie della scheda di censimento della Società, debitamente compilate e firmate;
- dichiarazione di piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente, recintato e delle misure di mt. 45x90 (tolleranza del 4%);
- versamento, mediante assegno circolare, della somma di **€ 1.900,00** (Euomilleottocento) **INTESTATO A L.N.D.-COMITATO REGIONALE PUGLIA** per :

- | | | |
|---|----------|-----------|
| a) Tassa Unica Forfettaria | € | 500,00 |
| b) Spese Federali e deposito cauzionale | in conto | € 1400,00 |

Le domande di iscrizione devono pervenire o essere depositate, presso le Delegazioni di giurisdizione entro le ore **12,00** di **MARTEDI' 15 NOVEMBRE 2011**

Art. 2

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

I cartellini per l'attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali alle Società che si saranno regolarmente iscritte all'attività di cui trattasi.

Il prezzo dello stampato è fissato in €6,00 - (Euro sei).

Il tesseramento dei calciatori partecipanti all'attività Amatori per la stagione sportiva 2011 - 2012 e le modalità di svolgimento dell'attività medesima, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

- tutti i calciatori dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per l'attività Amatori la cui validità è limitata alla durata della medesima;
- i calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte all'attività Amatori solo se muniti, all'atto della richiesta di tesseramento, di apposito nulla - osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
- ogni Società amatoriale potrà tesserare fino ad un massimo di n° 4 calciatori già tesserati federalmente;
- non potranno comunque svolgere gare dell'attività Amatori i calciatori che, **nel corso della stessa stagione sportiva 2011 - 2012** siano stati impiegati dalle rispettive Società in competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali (Campionato, Coppa Italia, Coppa Puglia);
- i calciatori, già partecipanti all'attività Amatori e liberi da vincolo pluriennale, che sottoscrivano richiesta di tesseramento federale in favore di Società affiliate alla F.I.G.C., non potranno essere impiegati nelle residue gare dell'attività Amatori successive alla emissione del rispettivo nuovo tesseramento;
- analogamente, calciatori tesserati federalmente, già precedentemente impiegati nelle gare dell'attività Amatori in virtù del prescritto nulla - osta, che per intervenute carenze di organico della Società di appartenenza vengano impiegati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare dell'attività Amatori;



g) alle società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., é consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l'attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra anche all'attività Amatori;

L'impiego di detti calciatori in incontri dell'attività Amatori non sarà consentito se gli interessati abbiano preso parte a più di **cinque gare** dell'attività ufficiale svolta nella stagione sportiva 2011 - 2012, dalla propria Società.

Limitatamente ai calciatori di cui al precedente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, non é richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare all'attività Amatori.

h) sarà consentita la partecipazione all'attività Amatori di calciatori tesserati come tecnici della propria, o di altre Società, di Dirigenti o Componenti i Consigli Direttivi del proprio o di altri sodalizi, con l'autorizzazione della Società di appartenenza e previo rilascio della tessera amatoriale;

i) il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara dell'attività Amatori deve ritenersi automaticamente squalificato per una giornata di gara senza alcuna declaratoria del Giudice Sportivo;

l) potranno partecipare all'attività Amatori **esclusivamente** i calciatori che, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età ;

m) il tesseramento per l'attività Amatori e' consentito fino al **30 Aprile 2012**.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 5 del C.G.S.;

n) per quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento della L.N.D., l'attività Amatori non rientra nell'attività ufficiale.

Art. 3 SVOLGIMENTO DELLE GARE

Le gare dell'attività Amatori avranno la durata di 90' suddivisi in **DUE** tempi di 45' ciascuno.

Nelle gare dell'attività Amatori, le Società possono sostituire definitivamente **CINQUE** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di **assistente arbitrale** (guardalinee); questi nell'ambito delle cinque sostituzioni consentite, potrà eventualmente partecipare alla gara, **soltanto** sostituendo un calciatore già partecipante alla gara.

Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, é fissato in 45'.

Art. 4 AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e Codice di Giustizia Sportiva, anche la sanzione di ammende come qui di seguito riportata:

1° Rinuncia	€	30,00
2° Rinuncia	€	60,00
3° Rinuncia	€	90,00

Art. 5 VISITE MEDICHE

Tutti i calciatori tesserati e partecipanti alle gare della attività Amatori hanno l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica, certificata dall'apposito attestato rilasciato da un Centro di Medicina sportiva o da una ASL competente.

Art. 6 OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari e della F.I.G.C. e della L.N.D.



Art. 7
ASSEGNAZIONE TITOLO

Il campionato provinciale Amatori 2011 - 2012 si concluderà con l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale mediante una fase finale tra le vincenti dei rispettivi gironi eliminatori.

8. ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

...O M I S S I S...

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

AVVISO

ORARIO UFFICI

Per tutte le necessità delle Società dipendenti, gli Uffici di questa Delegazione Distrettuale, osserveranno i seguenti orari di apertura e chiusura:

Da Lunedì 3 Ottobre 2011 in poi:

Nei soli giorni feriali di **Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì** dalle ore **17,00** alle ore **19,00**.

Pertanto, il *Giovedì*, onde evitare spiacevoli rifiuti, si pregano le Società di non recarsi in Delegazione.

AUTORIZZAZIONE SCRITTA PUBBLICITARIA

Per la stagione sportiva 2011/2012 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla DELEGAZIONE DISTRETTUALE apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D..

Pertanto, le Società che intendono, avvalersi della suddetta norma, devono far pervenire prima dell'inizio del Campionato la richiesta per l'autorizzazione alla:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
VIA PENDE N° 23
70124 BARI

AFFILIAZIONI

Risultano pervenute a tutt'oggi le seguenti domande di Associazione ed Adesione per la stagione sportiva 2011/12:

a) SOCIETA' PURE GIA' AFFILIATE ALLA F.I.G.C.



25. G.S. BOYS VIGNACASTRISI
26. A.S.G. MERONI MONTESANO

(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)

Attività della LEGA NAZIONALE DILETTANTI

TERZA CATEGORIA/JUNIORES

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE E OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI, INDICATE PIÙ VOLTE NEI Comunicati ufficiali e che, ad ogni buon conto, si ripotano qui di seguito:

CAMPIONATO	Età Calciatori Impiegabili	FUORI ETA'	NOTE
JUNIORES PROVINCIALE	Nati dal 1/1/1993 in poi e almeno 15 anni compiuti	Possibilità di impiegare max 4 calciatori – nati dal 1/1/1991 in poi	NO fuori quota per Società Juniores "PURE"
TERZA CATEGORIA	Nati dal 1/1/1993 in poi e almeno 15 anni compiuti	Obbligo di impiego di almeno 3 calciatori nati dal 1 GENNAIO 1990 in poi	

INIZIO CAMPIONATO

Il Campionato Provinciale di 3^a Categoria stagione sportiva 2011/2012, **Girone "C"**, assegnato alla nostra Delegazione, avrà inizio **Domenica 6 Novembre 2011**.

CALENDARIO GARE

Il **CALENDARIO** gare sarà pubblicato e allegato nel prossimo comunicato ufficiale.

Attività del Settore Giovanile e Scolastico

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO COMUNICAZIONE A TUTTE LE SOCIETA'

Dopo il successo ed il gradimento degli addetti ai lavori dell'almanacco 2010/ 2011, la Società " **CINQUE18** " di SPECCHIA CLAUDIO sta già operando per la pubblicazione del nuovo "**ALMANACCO del Calcio Giovanile Salentino**" edizione 2011/2012, con la supervisione del giornalista Aldo MEA e riservato a tutte le società attive nel Settore Giovanile e Scolastico della Provincia di Lecce.

Nella pubblicazione, che sarà composta da circa 250 pagine, saranno inseriti come già nella pubblicazione precedente:

1. I loghi ufficiali delle società aderenti;
2. La storia delle singole società;



3. Gli organigramma di dirigenti e staff tecnico;
4. Le foto di ciascuna squadra in attività (PRIMI CALCI – PULCINI – ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI – JUNIORES);
5. I nominativi di tutti i calciatori partecipanti alle varie attività.

L'Almanacco sarà stampato in N. 10.000 copie, con distribuzione gratuita a tutte le società aderenti.

Su conforme parere del Presidente del C.R. "PUGLIA" – Lega Nazionale Dilettanti - questa Delegazione, condividendo la validità dell'iniziativa, tesa a promuovere sul territorio l'attività giovanile e scolastica, fornirà all'Ente organizzatore i recapiti (e-mail e telefonico) di tutte le Società;
le stesse vorranno assicurare la massima collaborazione nel momento in cui saranno contattate dagli organizzatori per concordare la migliore riuscita dell'iniziativa.

MODULO CENSIMENTO SOCIETA'

Tutte le Società partecipanti ad uno o più dei seguenti Tornei: Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, devono obbligatoriamente presentare a questa Delegazione il modulo di censimento società (allegato 1) entro e non oltre il 31 Ottobre 2011.

Si invitano le Società che hanno già consegnato tale modulo a ripresentarlo aggiornato con i dati al 31 Ottobre 2011.

ATTIVITA' AGONISTICA

Per i Calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva 2011/2012) viene richiesta la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva AGONISTICA mediante visita medica (antecedente il tesseramento) effettuata **esclusivamente da Medico Specialista in Medicina dello Sport** operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le A.S.L. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'albo Regionale.

Qualsiasi certificazione rilasciata da figure diverse da quelle previste dalla legge sono inutili ai fini della validità del tesseramento ed a quelli assicurativi. Dalla esperienza acquisita negli anni scorsi, onde evitare lunghe code d'attesa all'inizio dei campionati, sarebbe opportuno che le Società prenotassero le visite per i propri calciatori in questo periodo.



ESORDIENTI MISTI → PARTITE 7 c 7
10 – 12 ANNI (NATI NEL 1999/2000)
(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età)
TEMPI DI GIUOCO: 3 x 20'
DIMENSIONI CAMPO: MT. 60÷65 x 40÷45 o 65÷75 x 45÷50
DIMENSIONI PORTE: MT. 5,50 x 2
DIMENSIONI DEL PALLONE: n°4

a) Caratteristiche dell'attività

L'attività delle categorie di Base ("Piccoli Amici", "Pulcini" ed "Esordienti"):

- ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico;
- viene organizzata su base strettamente locale;
- viene suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all'inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre),
- le Società possono partecipare ai tornei previsti per queste categorie con una o più squadre;
- le formazioni possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste;
- nell'elenco da presentare all'arbitro, ogni squadra deve inserire il numero più ampio possibile di bambini/e, in relazione al numero dei propri tesserati.
- gli incontri consistono in una partita, alla quale partecipa il numero di calciatori previsto per quella specifica attività;
- considerato il prevalente valore promozionale di quest'attività, si devono sensibilizzare le Società, i Dirigenti, gli Allenatori, i Giovani Calciatori ed i Genitori a considerare fondamentali per una corretta crescita globale dei bambini/e la qualità delle caratteristiche tecnico-organizzative, i metodi didattici e la positività in generale dell'ambiente societario in cui si opera.

b) Modalità di svolgimento delle gare

Gli incontri tra le squadre devono essere svolti seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e fascia d'età, così come indicato nella **specifica** circolare esplicativa dell'attività delle categorie di base ("Piccoli Amici", "Pulcini" ed "Esordienti"), diramata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

A tal proposito si ribadisce che nella **categoria "Piccoli Amici"** gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo il coinvolgimento di più Società contemporaneamente, e comunque con gruppi il più possibile numerosi in relazione alle possibilità organizzative dell'evento e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l'incontro.

Si evidenzia che tali incontri devono prevedere, oltre alle partite tra 2, 3, 4 o al massimo 5 giocatori, lo svolgimento di giochi e attività ludica con e senza palla.

Categoria Pulcini:

- non è previsto fuorigioco;
- al portiere è concesso utilizzare le mani, dopo retropassaggio di piede da parte di un compagno;
- possono essere utilizzati palloni in gomma (meglio se di doppio o triplo strato).

Categoria Esordienti:

nel gioco 7c7, in via facoltativa e previo accordo tra le società, il "fuorigioco" è previsto solo negli ultimi 13 metri (ovvero tra il limite dell'area di rigore e la linea di fondocampo), e non come contemplato dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" (ossia dalla linea di centrocampo);



RISULTATO DELLE GARE

Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara, in entrambe le categorie (Pulcini ed Esordienti) i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente.

Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).

Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma minigara), si rimanda, per le diverse combinazioni di risultato finale, all'apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

COMBINAZIONI DI RISULTATO FINALE

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:	risultato finale	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:	“ “	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	“ “	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	“ “	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:	“ “	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:	“ “	2-1

TIME OUT

In entrambe le categorie è possibile ed opportuno l'utilizzo di un Time-out della durata di 1' per ciascuna squadra, nell'arco della stessa gara.

DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONI

Le gare vengono disputate in tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende dalla categoria o fascia d'età di riferimento, in particolare:

Piccoli Amici: per le partite (a 2, a 3, a 4 o a 5 giocatori per squadra) si raccomanda una durata dei tempi di gioco di 10' (massimo 3 tempi), alternati a giochi e attività ludica con e senza palla;

Pulcini: 3 tempi da 15' ciascuno;

Esordienti: 3 tempi da 20' ciascuno.

A seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra deve formare il numero massimo di gruppi squadra, con il fine di disputare il maggior numero di gare e far partecipare il maggior numero di giocatori contemporaneamente.

Per quanto riguarda coloro che rimangono a disposizione, si precisa che tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno un tempo dei primi due;

pertanto al termine del primo tempo, vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; nel terzo tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura cosiddetta "volante", assicurando così ad ogni bambino in elenco una presenza in gara quanto più ampia possibile.

d) Arbitraggio delle gare

Nelle categorie Pulcini ed Esordienti, per l'arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

- Tecnici: a tal proposito potranno essere utilizzate una delle seguenti formule:

o Tecnici della società ospitante

o Tecnici della società ospitata

o Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell'autoarbitraggio

- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa Società



- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC

- Auto arbitraggio

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Pertanto le Società, all'atto dell'iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, che abbiano compiuto i quindici anni, da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa, come già sperimentato con successo in precedenza, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata, al fine di contribuire allo sviluppo di rapporti positivi tra le componenti sportive.

Il Settore Giovanile e Scolastico intende incoraggiare le Società ad utilizzare il "metodo dell'autoarbitraggio" in entrambe le categorie Pulcini ed Esordienti.

Tale metodo, come è facilmente comprensibile prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano, eventuali e particolari interventi di mediazione e di supporto.

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di "referto gara" delle categorie Esordienti e Pulcini in allegato).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente.

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti invieranno alle Società, in occasione della pubblicazione dei calendari dei Tornei, un adeguato quantitativo di moduli di rapporto di gara.

e) "Green Card"

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta "Green Card", il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good Play" (Gioco Buono). In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di "Green Card" ottenute grazie ai particolari casi di "Fair Play", motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

f) Saluti

I dirigenti e i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano.



g) Conclusioni delle attività

Al termine della stagione sportiva, i Tornei delle categorie di Base dei Pulcini e degli Esordienti si concludono con una Festa Provinciale organizzata dalle Delegazioni competenti.

Stante il carattere ludico-promozionale dell'attività più volte ribadito, non si deve dar luogo a fasi di finale per l'aggiudicazione di eventuali titoli, né, evidentemente, pubblicare nel corso della stagione le relative classifiche.

1. CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI

ISCRIZIONI

A seguito della domanda della Società **A.S.D. VIRTUS POGGIARDO**, inserendola nel **Girone "A"** e spostando **A.P.D. GIOVANILE SUPERSANESE** nel **Girone "C"**, si riporta, di seguito, l'elenco definitivo delle Società che hanno provveduto ad inoltrare la domanda di partecipazione al Campionato Locale Giovanissimi per la stagione sportiva 2011 - 2012 :

N°	MATRICOLA	SOCIETA'	CITTA'
1	918246	A.S.D. FOOTBALL ALESSANO	ALESSANO
2	917710	A.S.D. A. FILOGRANA CASARANO	CASARANO
3	917709	A.S.D. VILU' CASARANI	CASARANO
4	917123	A.S.D. VIRTUS CASARANO	CASARANO
5	933909	A.S.D. CAPO DI LEUCA CASTRIGNANO CAPO	CASTRIGNANO C.
6	921471	POL. D. OLIMPICA CASTRIGNANO CAPO	CASTRIGNANO C.
7	065425	A.S.D. CORSANO	CORSANO
8	911740	U.G.C. CURSI MELPI CASTR	CURSI
9	931237	A.S.D. EVERGREEN GALLIPOLI	GALLIPOLI
10	911674	A.S.D. MONTEFIORE GALLIPOLI/A	GALLIPOLI
11	911674	A.S.D. MONTEFIORE GALLIPOLI/B	GALLIPOLI
12	913019	A.C.D. "P.GIANNOTTI" MAGLIE	MAGLIE
13	933317	SOCCER CLUB AUXESIA MAGLIE	MAGLIE
14	919925	A.S.D. MATINO	MATINO
15	915888	A.S.D. LUDO MIGGIANO	MIGGIANO
16	932152	A.S.D. MINERVINO	MINERVINO
17	931461	A.S.D. NEVIANO	NEVIANO
18	720342	A.S.D. F.C. OTRANTO	OTRANTO
19	933275	U.S.D. MONTEVERGINE PALMARIGGI	PALMARIGGI
20	931653	A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA	PARABITA
21	206406	S.CALCIO 2000 PARABITA	PARABITA
22	204840	A.S.D. VIRTUS	POGGIARDO
23	934421	GIOVENTU' CALCIO PRESICCE	PRESICCE
24	720544	A.S.D. RACALE	RACALE
25	720540	A.S.D. RUFFANO	RUFFANO
26	720377	A.S.D. SANARICA	SANARICA
27	933187	A.S.D. SANNICOLA CALCIO 2010	SANNICOLA
28	933174	A.S.D. G. E S. DE CAGNA SCORRANO	SCORRANO
29	933174	U.S.D. L. MARIANO SCORRANO	SCORRANO
30	931658	A.P.D. GIOVANILE SUPERSANESE	SUPERSANO
31	919738	A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO	TAURISANO
32	912565	A.S. TRICASE A.S.D.	TRICASE
33	069247	A.S. TUGLIE	TUGLIE
34	932479	A.S.D. OLYMPIC UGENTO	UGENTO
35	720538	POL. D. UXENTUM CALCIO UGENTO	UGENTO
35	921337	A.S.D. UGGIANO CALCIO	UGGIANO LA CHIESA
			TOTALE N° 36



N.B. Le società riportate in grassetto prendono parte all'attività senza diritto di classifica.

FORMAZIONE DEI GIRONI

Le Società sono state divise in tre da 12 squadre:

GIRONE A		GIRONE B		GIRONE C	
VIRTUS CASARANO	FOOTBALL	ALESSANO	VILU'	CASARANI	
U.G.C. CURSI MELPI CASTR	FILOGRANA	CASARANO	EVERGREEN	GALLIPOLI	
SOCCER AUXESIA MAGLIE	CAPO DI LEUCA	CASTRIGNANO C.	MONTEFIORE/A	GALLIPOLI	
GIANNOTTI MAGLIE	OLYMPICA	CASTRIGNANO C.	MONTEFIORE/B	GALLIPOLI	
A.S.D. MINERVINO	A.S.D.	CORSANO	A.S.D.	MATINO	
FOOTBALL OTRANTO	LUDO	MIGGIANO	A.S.D.	NEVIANO	
MONTEVERGINE PALMARIGGI	GIOVENTU' CALCIO	PRESICCE	S.C. 2000	PARABITA	
A.S.D. VIRTUS POGGIARDO	A.S.D.	RUFFANO	SOCCER	PARABITA	
A.S.D. SANARICA	S.G. BOSCO	TAURISANO	A.S.D. SANNICOLA CALCIO		
DE CAGNA SCORRANO	A.S.D.	TRICASE	A.S.D.	RACALE	
MARIANO SCORRANO	OLIMPIC	UGENTO	GIOVANILE	SUPERSANESE	
A.S.D. UGGIANO	UXENTUM	UGENTO	A.S.D.	TUGLIE	

N.B. Le società riportate in grassetto prendono parte all'attività senza diritto di classifica.

NON E' AMMESSO RECLAMO AVVERSO LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato locale è fissato per **Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2011**.

CALENDARIO GARE

Il **CALENDARIO** gare è scaricabile sul sito <http://maglie.ficgpuglia.it>.

PROGRAMMA GARE DELLA 1^ GIORNATA ANDATA DEL 29 E 30 OTTOBRE 2011

GIRONE A	GIORNATA 1 ANDATA		DATA	ORA
GINO E SEBASTIAN DE CAGNA	MONTEVERGINE PALMARIGGI	CAMPO COMUNALE SCORRANO	<u>29/10/11</u>	<u>15:30</u>
VIRTUS POGGIARDO	OTRANTO	CAMPO COMUNALE POGGIARDO	<u>29/10/11</u>	<u>15:30</u>
VIRTUS CASARANO S.R.L.	UGC CURSI MELPI CASTR.	CAMPO COMUNALE NOCIGLIA	<u>29/10/11</u>	<u>15:30</u>
P. GIANNOTTI MAGLIE	MINERVINO	CAMPO COMUNALE FITTO MAGLIE	30/10/11	10
SOCCER CLUB AUXESIA	SANARICA	CAMPO COMUNALE CANNOLE	30/10/11	10
UGGIANO CALCIO	LORENZO MARIANO SCORRANO	CAMPO COMUNALE UGGIANO	30/10/11	10

GIRONE B	GIORNATA 1 ANDATA		DATA	ORA
LUDO MIGGIANO	OLYMPIC UGENTO	CAMPO COMUNALE MIGGIANO	<u>29/10/11</u>	<u>15:30</u>
SAN GIOVANNI BOSCO TAUR	CAPO DI LEUCA	CAMPO DON BOSCO TAURISANO	<u>29/10/11</u>	<u>15:30</u>
OLIMPICA CASTRIGNANO	GIOVENTU CALCIO PRESICCE	CAMPO COMUNALE CASTRIGNANO C.	30/10/11	<u>9</u>
ANTONIO FILOGRANA CASARA	RUFFANO	CAMPO PRIVATO "S.FRANCESCO"	30/10/11	10
FOOTBALL ALESSANO	UXENTUM CALCIO	CAMPO COMUNALE ALESSANO	30/10/11	10
TRICASE A.S.D.	CORSANO	CAMPO COMUNALE LUCUGNANO	30/10/11	10



GIRONE C	GIORNATA 1 ANDATA	DATA	ORA
EVERGREEN GALLIPOLI	GIOVANILE SUPERSANESE	CAMPO COMUNALE BIANCO GALLIP	29/10/11 18:00
MATINO	S.CALCIO 2000 PARABITA	CAMPO COMUNALE MATINO	29/10/11 15:30
RACALE	SANNICOLA CALCIO 2010	CAMPO COMUNALE ERB.ART.RACALE	29/10/11 15:30
SOCCER DREAM PARABITA	NEVIANO	CAMPO COMUNALE PARABITA	29/10/11 15:30
MONTEFIORE sq.B	MONTEFIORE GALLIPOLI	CAMPO COMUNALE BIANCO GALLIPO	<u>30/10/11</u> <u>9</u>
VI.LÙ. CASARANI	TUGLIE	CAMPO COMUNALE COLLEPASSO	<u>30/10/11</u> <u>10</u>

2. CAMPIONATO LOCALE ALLIEVI

INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato locale è fissato per **Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2011.**

CALENDARIO GARE

Il **CALENDARIO** gare è scaricabile sul sito <http://maglie.figcpuglia.it>.

PROGRAMMA GARE DELLA 1^ GIORNATA ANDATA DEL 29 E 30 OTTOBRE 2011

GIRONE A	GIORNATA 1 ANDATA	DATA	ORA
LORENZO MARIANO	VI.LÙ. CASARANI	CAMPO COMUNALE SCORRANO	<u>29/10/11</u> <u>17</u>
S.CALCIO 2000	MATINO	CAMPO COMUNALE PARABITA	30/10/11 10
SANNICOLA CALCIO 2010	P. GIANNOTTI	CAMPO COMUNALE SANNICOLA	30/10/11 10
TUGLIE	GINO E SEBASTIAN DE CAGNA	CAMPO COMUNALE TUGLIE	30/10/11 10
UGC CURSI MELPI CASTR.	SOCCER DREAM PARABITA	CAMPO COMUNALE CURSI	30/10/11 <u>11</u>
VIGNACASTRISI	UGGIANO CALCIO	CAMPO COMUNALE VIGNACASTRISI	30/10/11 10
GIRONE B	GIORNATA 1 ANDATA	DATA	ORA
MELISSANO	SAN GIOVANNI BOSCO	CAMPO COMUNALE MELISSANO	<u>29/10/11</u> <u>15:30</u>
BOYS TAVIANO 2010	RACALE	CAMPO LONGHE TAVIANO	30/10/11 10
PRESICCE	GIOVANILE TIGGIANO	CAMPO COMUNALE POGGIARDO	30/10/11 10
RUFFANO	CAPO DI LEUCA	CAMPO COMUNALE RUFFANO	30/10/11 10
VIRTUS TAURISANO	EVERGREEN	CEN.SPORT.ORATORIO DON BOSCO	30/10/11 10
Riposa.....	MONTEFIORE		

<http://maglie.figcpuglia.it> (Delegazione Distrettuale Maglie)

www.figcpuglia.it (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)

www.lnd.it

Publicato in Maglie ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale il giorno 13/10/2011

**IL SEGRETARIO
(Luigi MACCHIA)**

**IL DELEGATO DISTRETTUALE
(Giancarlo IANNONE)**